



COMUNE DI PERUGIA

AREA RISORSE

U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/03/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 dell'11/4/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/03/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/02/2018
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/05/2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/03/2023
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 09/12/2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/05/2026
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 27/07/2026

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Caratteristiche del tributo	pag. 3
Art. 3 – Presupposto	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi	pag. 4
Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile	pag. 5
Art. 6 – Superfici escluse	pag. 6
Art. 6-bis - Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico	pag. 9
Art. 6-ter - Riduzione per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico	pag. 9
Art. 6- quater - Articolazione delle tariffe del tributo	pag. 10
Art. 6-quinquies - Tariffa per le utenze domestiche	pag. 11
Art. 7 - Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti	pag. 13
Art. 7-bis - Obbligazione tributaria	pag. 14
Art. 7-ter - Riduzioni e agevolazioni	pag. 14
Art.7-quater - Riduzione in favore delle utenze non domestiche in seguito all'emergenza COVID-19	pag. 21
Art. 8 – Pagamenti	pag. 23
Art. 8-bis – Dilazione e rateizzazione	pag. 24
Art. 8-ter – Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	pag. 26
Art. 8-quater – Presentazione di richieste scritte e informazioni e richieste di rettifica degli Importi addebitati	pag. 26
Art. 9 – Tributo giornaliero	pag. 27
Art. 10 – Dichiarazioni	pag. 28
Art. 10-bis – Dichiarazioni di variazione o cessazione	pag. 29
Art. 11 – Versamenti	pag. 31
Art. 12 – Riscossione e rimborsi	pag. 31
Art. 13 – Funzionario Responsabile	pag. 32
Art. 14 – Accertamento e sanzioni	pag. 32
Art. 15 – Entrata in vigore	pag. 34

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Abrogato
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo.

Art. 2 (Caratteristiche del tributo)

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. 'metodo normalizzato' di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 (Presupposto)

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione

del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono soggetti alla tassa tutti i locali e le aree scoperte tassabili come individuati dal presente articolo, insistenti nel territorio del Comune. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (gas, acqua, energia elettrica), è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione di una abitazione, finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria.
5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale relativo ad un'utenza domestica decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e permane per tutto il periodo in cui la stessa viene mantenuta.
6. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della Tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 10 del presente regolamento.
7. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse in almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 (Soggetti passivi)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Fatto salvo l'accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi a ruolo il locatario, comodatario, usuario o usufruttuario che occupa l'immobile, che accetta la co-obbligazione.

- 2- bis. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 2-ter. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge 27/12/2013, n. 147, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva di tipologia riconducibile a quella extra alberghiera di cui alla Legge Regionale 28/10/2024 n. 23 ed agrituristica di cui alla Legge Regionale 9/04/2015, n. 12 ed al regolamento regionale n. 1 del 15/01/2019 e successive integrazioni e modificazioni, la tassa è dovuta da colui che esercita l'attività. A tali utenze si applica la categoria tariffaria prevista per le attività di tipo alberghiero con o senza ristorante. Per l'attività agrituristica, ove sussistano i presupposti normativi per l'applicazione del tributo, la predetta categoria tariffaria troverà applicazione limitatamente al tempo richiesto per l'espletamento dell'attività agrituristica stessa. Ai fini del relativo calcolo è fatto obbligo al gestore dell'attività di presentare idonea documentazione entro il termine di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 5 (Determinazione della superficie tassabile)

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. In ogni caso, l'80% della superficie catastale può essere utilizzato dal Comune in sede di accertamento, ai sensi del comma 646 dell'art. 1 della Legge 27 /12/2013, n. 147.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo restano valide le dichiarazioni già presentate e le superfici accertate ai fini dei previgenti prelievi.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 6.

Art. 6 (Superfici escluse)

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando la documentazione rilasciata dal soggetto che smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso. Sono rifiuti speciali quelli definiti dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e dalle altre disposizioni del medesimo decreto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di materie prime o merci non utilizzati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 2-bis Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di

applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al successivo comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

2-ter Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, e merci e prodotti finiti relative al processo produttivo.

2-quater Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, ovvero qualora la stessa non sia idonea a dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente o la natura speciale del rifiuto, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

3. Non sono inoltre soggette al tributo:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per i portieri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e comunque non oltre la data di fine lavori;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo e relative pertinenze; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistiche, comprese le serre a terra; sono invece assoggettabili al tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle citate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i

locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa. Le circostanze sopraelencate comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, speciali e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sia per la particolare attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente delle percentuali a fianco riportate:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Lavorazione del ferro	50%
Lavorazione del legno, restauratori	50%
Lavorazione di materiali lapidei	40%
Stamperie –Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie	40%
Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50%
Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50%
Lavanderie, tintorie	50%
Macellerie, pescherie	20%

Altre industrie manifatturiere	40%
Servizi di parrucchiera, estetista, solarium	20%

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come sopra indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 6-bis (Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico)

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune ed al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER e l'impegno alla gestione al di fuori del servizio pubblico per almeno 2 anni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Abrogato
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio, entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente.

Art. 6-ter

(Riduzione per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico)

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti o parte dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute proporzionalmente alla quantità di rifiuti urbani recuperati al di fuori del servizio pubblico alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la quota variabile è esclusa in via previsionale. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
- 2-bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 2-ter. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il Comune provvede al suo recupero.
3. Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6-bis, sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

Art. 6-quater (Articolazione delle tariffe del tributo)

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti, previste dalle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto e validato secondo le norme contenute nei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), emanati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, tenuto conto di quanto stabilito dai relativi provvedimenti emanati dall'ARERA
 - c. dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, i proventi dell'imposta di soggiorno possono essere destinati alla copertura dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 6-quinquies (Tariffa per le utenze domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.
4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, che non possiede o detiene unità abitative nel territorio comunale o comunque se le stesse non sono pertinenze di abitazioni. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività economica o professionale da quella dedicata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze non domestiche ad una superficie convenzionale pari al 30% del totale.
6. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere, locazioni brevi) sono assimilate all'utenza domestica. Per determinare il tributo dovuto da predette tipologie di utenza si fa riferimento alla superficie ed alla potenzialità ricettiva. Nel caso in cui vi sia un nucleo familiare residente nella medesima abitazione, il tributo è calcolato considerando, per la porzione di essa destinata all'attività ricettiva, la relativa superficie ed un numero di componenti il nucleo familiare in base alla capacità ricettiva, con un massimo di 6 componenti, mentre per la porzione di superficie residua si fa riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare. Per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività. I dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività. Al fine di poter beneficiare del nuovo criterio di tassazione, i soggetti interessati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione del tributo, specificando nella stessa tutte le informazioni necessarie.
7. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento; dal numero complessivo sono esclusi i componenti che, per un periodo superiore a 183 giorni all'anno, risultano:
 - ricoverati presso case di cura o di riposo;
 - detenuti in istituti di pena;
 - domiciliati in altri comuni o all'estero per motivi di studio o di lavoro.L'esclusione è riconosciuta dal giorno effettivo in cui è decorso, se opportunamente dimostrato e documentato il ricovero presso la casa di cura o di riposo, la detenzione in istituti di pena o la domiciliazione fuori Comune per motivi di studio o di lavoro, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve obbligatoriamente essere indicato il domicilio del componente per il quale si chiede la deduzione dal nucleo abitativo. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza, nonché unico occupante, verrà decurtata per intero la quota variabile della tariffa.

- 7-bis. Nel caso di coabitazione in cui il nucleo familiare, avente un ISEE non superiore a € 15.000, sia composto da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, sia nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap, il conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali badanti, residenti o meno, anche quando tale presenza superi i 183 giorni all'anno, purché:
- a) non vi siano gradi di parentela tra i badanti e i componenti del nucleo familiare;
 - b) i badanti abbiano un regolare contratto di lavoro;
 - c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali e assistenziali.
8. Per le abitazioni tenute a disposizione, da soggetti residenti nel Comune di Perugia e non, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si assume come numero degli occupanti quello risultante dal nucleo familiare anagrafico del possessore o detentore e, comunque, nel limite massimo di 3 unità.
9. Il collaboratore domestico che non presti più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, può essere decurtato dal calcolo della Tariffa se per lo stesso sia stata richiesta la cancellazione all'ufficio di Anagrafe comunale. La variazione decorre dalla data della richiesta di cancellazione anagrafica nel caso in cui, a seguito accertamento da parte della Polizia Municipale, ne venga confermata la veridicità.
10. Nel caso di un soggetto giuridico, iscritto a ruolo per una utenza domestica, il calcolo della tariffa si basa su un nucleo familiare di 3 unità.

Art. 7 (Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti)

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie, caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è relativa all'attività prevalente, nel caso in cui le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc..).
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

Art. 7-bis (Obbligazione tributaria)

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 2-bis La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Resta fermo quanto previsto per la determinazione del numero dei componenti delle utenze domestiche.

Art. 7-ter (Riduzioni e agevolazioni)

1. Nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, le tariffe sono ridotte nella misura dell'80%.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le tariffe sono ridotte in misura del 70%. Le zone servite sono individuate nelle apposite planimetrie che individuano le zone servite. Il tributo viene applicato al 100% dal giorno di attivazione del servizio nelle zone non servite.
3. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa una riduzione, a conguaglio, in misura proporzionale fino al 100% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti, secondo la procedura prevista dall'art. 3 della deliberazione ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022. La percentuale di riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal

soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione, da presentarsi al gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza ed al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) di cui alla tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, stabiliti dal Comune per la specifica attività. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviata a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3-bis. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

3-ter. Ai sensi dell'art.1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari derivanti dalla propria attività ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 116, ai fini della distribuzione agli indigenti, alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

3-quater. Ai fini della interpretazione ed applicazione della fattispecie agevolativa di cui al precedente comma 3-ter trovano applicazioni le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) (soggetti donatori), lett. c) (eccedenze alimentari), lett. d) (spreco alimentare) e lett. e) (donazione) della legge 19 agosto 2016, n. 116.

3-quinquies. La riduzione è applicabile in favore delle utenze non domestiche di cui al comma 3-ter che dichiarino di essersi impegnate in progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al contrasto dello spreco alimentare, in applicazione delle previsioni di cui alla sopra richiamata normativa statale. A tale scopo i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita dichiarazione, nella quale vengono indicati i soggetti donatori e viene fornita una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. La dichiarazione di adesione deve essere presentata al gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, per progetti già in corso,

entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3-sexies. La riduzione tariffaria di cui al comma 3-ter è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in misura pari ad € 0,20 per ogni kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, nel rispetto delle condizioni di legge e del presente articolo. In ogni caso l'abbattimento non può essere superiore al 10% della quota variabile della tassa sui rifiuti relativa ai locali in cui si producono o si distribuiscono i beni ceduti.

3-septies. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 3-sexies è subordinato alla presentazione da parte del contribuente di istanza redatta su apposito modulo, da produrre, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza. Tale istanza deve contenere:

- i riferimenti dei soggetti a cui sono state cedute a titolo gratuito le eccedenze alimentari;
- i quantitativi ed il peso dei prodotti alimentari ceduti nell'anno precedente, suddivisi per ciascun soggetto con l'indicazione della tipologia di prodotto;
- copia della documentazione comprovante le singole cessioni effettuate, costituita dalle comunicazioni del donatore, di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 116 e dalle dichiarazioni trimestrali del donatario, di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 116. È ammessa in via residuale la possibilità di documentare le cessioni con altri mezzi, ove conformi alla normativa vigente.

Tutti i documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge 19 agosto 2016, n. 116, riportanti i quantitativi di cibo donato, non dovranno essere allegati all'istanza, ma in ogni caso dovranno essere conservati e resi disponibili al Comune o al soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, su richiesta.

3-octies. La riduzione è riconosciuta a consuntivo e a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo a quello in cui sono intervenute le cessioni delle eccedenze alimentari, in seguito alla regolare e tempestiva presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3-septies e del positivo riscontro del possesso di tutti i requisiti richiesti. In caso di incapienza, la stessa è oggetto di rimborso.

4. Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe.

4-bis. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare.

L'ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato nella tabella di seguito indicata:

STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

Quantità ponderata (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 99,99	0
Da 100 a 500	0,07 al Kg
Oltre 500	35

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso i centri di raccolta comunali, ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

RIFIUTI	Coefficienti
ACIDI E PESTICIDI	0,5
CARTA	1
CARTONE	1
FARMACI	0
IMB. CONTENENTI MAT. PERICOLOSI	0
INERTI	0
INGOMBRANTI MULTIMATERIA LE	0
LEGNO	0,5
METALLO	0,5
MULTIMATERIA LE	1
OLII E GRASSI	2
PILE E BATTERIE	1
PLASTICA DURA	1,5
RAEE	
R1 - R2	0,5
R3	0,5
R4	1
R5	1
SOLVENTI CONTENENTI T/F	1
VERDE	0
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	1
VETRO	1

La predetta riduzione viene accordata in diminuzione del tributo dovuto per l'anno successivo, fatta salva l'ipotesi di incapienza dello stesso o di cessazione dell'obbligo tributario, nel cui caso si procede mediante rimborso.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

Hanno diritto alla riduzione gli intestatari della tassa sui rifiuti che hanno presentato apposita richiesta ed abilitati dal gestore.

La riduzione non può comunque superare complessivamente l'ammontare della tassa dovuta per l'anno di riferimento.

Non possono usufruire dell'incentivo i soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 9, lett. a) del regolamento comunale.

- 4-ter. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante compostaggio aerobico individuale domestico, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell'anno successivo, in favore delle utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, utilizzando i contenitori (composter) ricevuti in comodato d'uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver correttamente svolto tale attività nel corso dell'anno solare sulla base di quanto accertato dal soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio da effettuarsi almeno una volta nel corso dell'anno solare interessato e presentare apposita richiesta al gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti per l'applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata dell'attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il mancato o il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata.
5. Per le abitazioni e relative pertinenze a disposizione, da soggetti residenti nel Comune di Perugia e non, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, le tariffe sono ridotte del 30%. In caso di concessione in uso di una sola porzione del locale/fabbricato, per la superficie residua rimasta a disposizione del proprietario, si applica la riduzione del 30%.
6. Per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte e non, pertinenze ad uso domestico adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è ridotta del 30%.
7. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, spetta la riduzione della tariffa di 2/3.
8. Nelle zone soggette a disagio ambientale le tariffe possono essere ridotte per le utenze domestiche collocate nelle superfici perimetrate in rosso ed in arancione nelle cartografie allegate al presente regolamento. Le utenze collocate nelle perimetrazioni in rosso, più vicine rispetto alle altre dagli impianti, avranno una riduzione percentuale maggiore di quelle situate

nelle zone perimetrate in arancione. Le percentuali delle predette riduzioni saranno determinate ogni anno con la delibera di approvazione della tariffa, in quanto potranno essere oggetto di variazione al mutare dell'ammontare dell'indennità di disagio ambientale riconosciuta al Comune e del numero delle utenze domestiche comprese nei perimetri indicati.

9. In favore delle utenze domestiche trova applicazione il bonus sociale rifiuti di cui all'art. 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/12/2019, n. 157. Il bonus sociale rifiuti è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/01/2025, n. 24, dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 355/R/rif del 29/07/2025 e dagli altri provvedimenti della medesima Autorità. Il riconoscimento del bonus sociale rifiuti avviene secondo le modalità stabilite dai provvedimenti citati. Nel primo anno di applicazione del bonus sociale rifiuti non si procede alla compensazione di cui ai punti 10.6, 10.7 e 10.8 della deliberazione ARERA n. 355/R/Rif del 29/07/2025. A decorrere dal secondo anno di applicazione del bonus sociale rifiuti, il gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza potrà provvedere in sede di riconoscimento del bonus alla predetta compensazione, ove compatibile con le relative tempistiche e procedure.

In aggiunta al bonus sociale rifiuti, ove spettante, in favore dei contribuenti residenti nel Comune di Perugia, il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva, con riferimento all'importo della tassa sui rifiuti, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e delle componenti perequative riferito all'abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze sono previsti i seguenti interventi:

a) contribuenti con indicatore ISEE non superiore alla soglia di € 9.796,00– contributo comunale del 75% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti. L'importo della soglia viene adeguato agli aggiornamenti operati dall'ARERA ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/01/2025, n. 24. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto anche al riconoscimento del bonus sociale rifiuti, il contributo comunale copre anche la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali non abbattuta dal bonus sociale rifiuti.

b) contribuenti con indicatore ISEE superiore alla soglia di cui alla precedente lettera a) e non superiore ad € 10.500,00 – contributo comunale del 50% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante;

c) contribuenti con indicatore ISEE superiore ad € 10.500,00 e non superiore ad € 12.000 – contributo comunale del 30% dell'importo complessivamente dovuto, al lordo del bonus sociale rifiuti eventualmente spettante.

Per le famiglie con almeno 4 figli a carico, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 21.500. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c).

Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti.

In ogni caso la somma delle agevolazioni comunali e del bonus sociale rifiuti non può superare il 100% dell'importo complessivamente dovuto per ogni anno.

Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati, i quali dovranno risultare residenti nel Comune alla data di scadenza dell'apposito bando, devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, secondo le modalità ed entro la data stabilita con atto dirigenziale.

Le agevolazioni di cui ai punti b) e c) del primo periodo del presente comma non sono applicabili ai soggetti che fruiscono di quanto previsto dall'art. 6-quinquies, comma 7-bis, del presente regolamento.

10. Le agevolazioni di cui al comma 9, sono concesse agli aventi diritto, secondo modalità stabilite, con atto dirigenziale. L'agevolazione di cui al precedente comma 9, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito sulla base dell'apposito stanziamento di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, è concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, correlata dall'attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine riportato nel comma precedente, a pena di decadenza. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle agevolazioni richieste dai soggetti aventi diritto superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo. Qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l'anno di riferimento, per la parte eccedente. Il riconoscimento della agevolazione agli aventi diritto avverrà di norma mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'anno di riferimento, fatta salva la facoltà di applicare la medesima con le stesse tempistiche previste per l'erogazione del bonus sociale rifiuti da parte dei relativi provvedimenti di disciplina, esercitabile anche con provvedimento dirigenziale. Nella prima ipotesi di cui sopra, i contribuenti che hanno presentato regolare istanza nei termini possono sospendere il versamento del tributo fino alla pubblicazione della graduatoria di ammissione ovvero fino al ricevimento della eventuale comunicazione da parte del Comune di inammissibilità o irricevibilità della domanda o di esclusione dal beneficio.

La graduatoria suddetta rappresenterà l'unico strumento di comunicazione agli interessati circa l'ammissione al beneficio richiesto ovvero l'esclusione dal beneficio medesimo.

11. Le riduzioni e agevolazioni di cui al presente articolo, salvo diversa espressa indicazione, sono riconosciute, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal primo gennaio dell'anno successivo.

- 11-bis. Ai sensi dell'art. 82, comma 7, del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117, sono esenti dalla tassa sui rifiuti i locali e le aree posseduti o detenuti e direttamente utilizzati da enti del terzo settore di cui al D. Lgs 3/07/2017, n. 117 che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali, regolarmente iscritti al registro unico nazionale enti del terzo settore (RUNTS), limitatamente ai locali ed alle aree esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di attività non commerciali. L'esenzione compete, sussistendo tutti i presupposti, dalla data di iscrizione al RUNTS, fatte salve eventuali diverse decorrenze e previa presentazione della dichiarazione del tributo, a pena di decadenza.

- 11-ter. Sono esenti dal tributo le aree scoperte, pubbliche o private, destinate in via esclusiva o prevalente all'accudimento di colonie feline autorizzate ai sensi della Legge n. 281/1991 e della vigente normativa regionale, iscritte nel registro delle colonie feline autorizzate e affidate a referenti riconosciuti dall'Amministrazione comunale o dal Servizio veterinario della ASL competente, purché le attività di alimentazione e cura siano svolte nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie stabilite dalla medesima normativa.

La presente esenzione si applica alle superfici tassabili già soggette al tributo per altra destinazione d'uso.

12. Le agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili, fatta eccezione per quelle di cui ai precedenti commi 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 4-bis, 4-ter e 6, salvo espressa indicazione contraria del presente regolamento, e si applica, la più favorevole. Le riduzioni ed agevolazioni a valere del tutto o in parte sulla quota variabile cumulabili non possono comunque superare, a seconda dei casi, l'ammontare della tassa o della quota variabile dovuta.

Art. 7-quater (Riduzione in favore delle utenze non domestiche in seguito all'emergenza COVID-19)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, le utenze non domestiche che per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, sono state interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ovvero che comunque hanno subito un rilevante impatto finanziario per effetto della predetta emergenza epidemiologica, possono beneficiare di riduzioni della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, determinate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2. Le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell'attività nel periodo 1° gennaio 2021-31 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali, hanno diritto ad una riduzione delle tariffe per l'anno 2021, in aggiunta alle eventuali riduzioni tariffarie già spettanti, in misura dell'8,33% per ogni mese di chiusura. A tal fine il mese si considera per intero qualora la chiusura sia durata per un periodo di almeno 15 giorni nel corso del medesimo mese.
3. Le utenze non domestiche alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del medesimo periodo di cui al comma precedente, delle restrizioni nell'esercizio delle attività, quali, a titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti, limiti alla modalità di svolgimento dell'attività (es. asporto, consegna a domicilio, ecc.) ovvero all'orario o ai giorni di apertura nell'arco della settimana rispetto a quelli ordinari, hanno diritto ad una riduzione delle tariffe per l'anno 2021, in aggiunta alle eventuali riduzioni tariffarie già spettanti, in misura pari al 6,67% per ogni mese di vigenza delle restrizioni. A tal fine il mese si considera per intero qualora le restrizioni siano durate per un periodo di almeno 15 giorni nel corso del medesimo mese.
4. Le utenze non domestiche diverse da quelle di cui ai precedenti commi che hanno subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo 01/04/2020-31/03/2021 di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 01/04/2019-31/03/2020, hanno diritto ad una riduzione della tariffa per l'anno 2021, in aggiunta alle riduzioni già spettanti, del 20% della stessa. Le utenze che hanno registrato una riduzione dell'ammontare medio mensile di cui al periodo precedente di almeno il 60%, la riduzione è del 40%. Al fine di determinare correttamente i predetti importi di fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per le utenze non domestiche che hanno iniziato la loro attività dopo il 31 marzo 2019 si prescinde dal requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al precedente comma 1. Nel caso di utenze non domestiche che hanno cessato la propria attività prima del

31 marzo 2021, la verifica del fatturato o dei corrispettivi medi di cui al presente comma è effettuata confrontando quelli relativi al periodo dal 01/04/2020 alla data di cessazione, con quelli relativi al corrispondente periodo decorrente dal 01/04/2019.

5. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono maggiorate nella misura complessiva di 5 punti percentuali nel caso in cui le utenze non domestiche interessate rientrino altresì nelle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo. In questo caso, la riduzione spettante non può essere comunque inferiore alle misure prevista dal comma 4.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo non competono comunque ai soggetti di cui agli art. 74 e 162 bis del D.P.R. 917/1986.
7. Al fine di poter beneficiare delle riduzioni di cui al presente articolo, le utenze non domestiche interessate devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita istanza entro il termine perentorio del 15/09/2021, fissato a pena di decadenza, nella quale viene attestato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso al beneficio. Il soggetto gestore del servizio predispone, ove possibile, modalità telematiche per la presentazione delle istanze. Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze può essere differito con apposito provvedimento del dirigente competente.
8. Il finanziamento dell'onere della riduzione di cui al presente articolo, in termini di minor gettito, è posto a carico del bilancio dell'Ente, impiegando quota delle risorse di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 e successivi rifinanziamenti, con particolare riferimento a quelle di cui alla tabella allegato 1 al D.M. 01/04/2021 e di cui all'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73. Le riduzioni competono ai soggetti passivi aventi i requisiti previsti che hanno presentato l'istanza entro il termine perentorio indicato nel comma precedente, nel limite massimo complessivo corrispondente alle risorse appositamente stanziare dall'Ente a tal fine nel bilancio di previsione. Nel caso in cui il totale delle riduzioni richieste superi l'ammontare delle somme massime stanziare, si provvederà al riconoscimento delle riduzioni con decurtazione proporzionale dell'importo spettante.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate sul tributo dovuto per l'anno 2021 relativamente ai locali o alle aree possedute o detenute nel Comune, al netto delle altre riduzioni spettanti previste dal presente regolamento. Le stesse sono concesse mediante ricalcolo dell'avviso di pagamento inviato ovvero rimborso nel caso in cui il pagamento sia stato integralmente effettuato. A tal fine, le utenze non domestiche che hanno presentato l'apposita istanza di cui al precedente comma 7 entro il termine ivi previsto possono differire il pagamento della terza e della quarta rata della tassa dovute per l'anno 2021 alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento ricalcolato inviato dal Gestore ovvero alla data della ricezione della comunicazione di diniego. In ogni caso il pagamento delle somme residue dovute deve avvenire entro il 16 dicembre 2021.
10. Il Comune o il soggetto gestore procederanno alla verifica dei requisiti attestati nelle istanze, eventualmente anche con criteri campionari, anche inviando apposite richieste informative e documentali. Nel caso di mancata presentazione delle informazioni o della documentazione richiesta nei termini previsti o di mancata sussistenza dei requisiti richiesti, si provvederà al

recupero della riduzione concessa, con addebito degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, oltre alle eventuali comunicazioni ai soggetti competenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

11. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel rispetto del regime quadro previsto dagli articoli 53-64 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34.

Art. 8 (Pagamenti)

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. In particolare, la riscossione del tributo avviene mediante la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 (Pago.pa). In ogni caso, il Gestore garantisce al contribuente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto indicata nel documento di riscossione, tra quelle previste dall'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, anche ricorrendo al modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base ad apposito avviso di pagamento inviato dal Gestore del servizio rifiuti contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata, le scadenze e tutti gli altri elementi richiesti dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212. L'avviso è emesso sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e degli accertamenti notificati. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari precedenti la scadenza della prima rata.
3. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo dovuto alle date stabilite dal presente regolamento.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze:
 - 31 maggio
 - 31 luglio
 - 30 settembre
 - 2 dicembreoppure, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo. Le scadenze possono essere annualmente modificate con deliberazione del Consiglio comunale. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio rispetto a quanto già versato. Annualmente, con provvedimento

del Consiglio comunale, può essere stabilita la percentuale di riferimento degli importi dovuti alle singole rate.

5. Gli eventuali avvisi in rettifica o a conguaglio verranno emessi in unica soluzione, con indicazione delle relative scadenze di pagamento e secondo le modalità e le forme stabilite al precedente comma 2.
6. In caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini fissati, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di liquidazione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, emesso a norma dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, ed avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente, applicando gli ulteriori interessi e gli oneri di riscossione previsti dall'art. 1, commi 802 e 803, della Legge 27/12/2019, n. 160. Nell'avviso di accertamento è irrogata la sanzione di cui all'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147, sono applicati gli interessi di mora al tasso stabilito dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296 e addebitate le spese, come previsto dalle vigenti normative.
7. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato l'avviso di pagamento di cui al comma 2 tramite posta elettronica certificata, il Gestore del servizio provvederà a notificare direttamente l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con irrogazione della relativa sanzione, addebito di interessi e spese.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'utente e velocizzare l'azione amministrativa il gestore può effettuare compensazioni tra debiti e crediti riferiti alla medesima utenza in sede di calcolo dell'importo dovuto a titolo di TARI.

Art. 8-bis (Dilazione e rateizzazione)

1. Ferma restando la disciplina contenuta nel regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, con riferimento alle dilazioni ed alle rateizzazioni nel caso di notifica di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, il Funzionario Responsabile del tributo, ivi compreso quello individuato a seguito di affidamento in concessione/gestione della tassa sui rifiuti, può concedere, in caso di temporanea e grave difficoltà del debitore, dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili relative alla tassa sui rifiuti, risultanti dalla notifica dell'avviso di liquidazione di cui al comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento relativo all'anno 2020. Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi di cui comma 7 del precedente articolo 8, sempre con riferimento all'anno 2020. La dilazione o la rateizzazione

sono concedibili solo se il contribuente è in regola con il pagamento del tributo fino all'anno 2019.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base dell'atto indicato al comma 1, ma che consente di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale.
3. Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, dovranno essere acquisite le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, ovvero l'ISEE più recente disponibile, mentre nel caso di richiesta da parte di società di persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati. In alternativa, il contribuente può dimostrare la modificazione del suo stato lavorativo o reddituale tale da determinare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica.
4. Il funzionario responsabile nell'ipotesi di cui ai commi precedenti può concedere una dilazione di pagamento, della durata non superiore a 6 mesi, ovvero la rateizzazione del pagamento per un periodo massimo di 24 mesi, seguendo in quanto compatibile lo schema di cui al comma 4 dell'art. 12 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, mediante un piano con rate mensili di pari importo, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento dell'avviso di liquidazione. In ogni caso, il periodo di rateizzazione non può concludersi oltre i 12 mesi precedenti alla scadenza del termine di legge per la notifica dell'avviso di accertamento. Non sono ammesse rateizzazioni per importi inferiori a € 100,00. Nel caso di dilazione di pagamento sono dovuti per il predetto periodo gli interessi calcolati al tasso legale.
5. L'istanza di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'avviso di liquidazione. In questo caso il contribuente non è soggetto a sanzioni anche se la scadenza della dilazione o il pagamento della prima rata è stabilito dal provvedimento di accoglimento della richiesta oltre il predetto termine di scadenza. Qualora invece la richiesta sia presentata oltre il termine di scadenza dell'avviso di liquidazione, il contribuente dovrà regolarizzare la violazione relativamente alla sanzione ricorrendo all'istituto del ravvedimento.
6. L'istanza di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. Ove presentata successivamente, alla stessa si applicano le disposizioni di cui al regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.
7. La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Il contribuente decade dalla rateizzazione, previo sollecito, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi. In tale ipotesi le somme sono immediatamente esigibili e l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato. La decadenza non opera nell'ipotesi di lieve inadempimento, vale a dire in caso di ritardo di pagamento non superiore a 7 giorni, nel caso di prima rata, e non

oltre il termine di pagamento della rata successiva, per le altre rate. In tale ipotesi comunque il contribuente è tenuto a regolarizzare la tardività del versamento ricorrendo al ravvedimento, secondo le normative vigenti.

Art. 8-ter (Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento)

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 8:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento euro.
3. Il pagamento dell'avviso di pagamento può essere rateizzato per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dall'ultima scadenza di pagamento nello stesso prevista. Le rate scadono alla fine di ogni mese.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 8- quater (Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati)

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Sono richieste di rettifica degli importi addebitati le comunicazioni scritte fatte pervenire al Gestore, con la quale l'utente esprime, in relazione agli importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici del Gestore o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli, purché contenenti i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica,

codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi: - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti; - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti. 4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Gestore;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 9 (Tributo giornaliero)

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e in modo ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Il tributo non è dovuto nel caso di occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, in relazione alle quali trova applicazione il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al DPR 27 aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Soppresso
8. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 10 (Dichiarazione)

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Gestore competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Gestore competente alla gestione della TARI tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d. Numero degli occupanti;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Copia della dichiarazione del tributo deve essere trasmessa o resa disponibile dal soggetto gestore della tariffa e dei rapporti con gli utenti al soggetto gestore della raccolta, ove necessario per l'effettiva attivazione del servizio e la consegna delle relative attrezzature.
6. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, della TIA e della TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Art. 10-bis (Dichiarazione di variazione o cessazione)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Gestore competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Gestore competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, nel rispetto della tempistica riportata nella deliberazione ARERA n. 15/2022, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della

soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 11 (Versamenti)

Abrogato

Art. 12 (Riscossione e rimborsi)

1. Alla riscossione della TARI provvede direttamente il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 1/12/2016, n. 225.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della tassa per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 9 del presente regolamento non si procede al versamento ed al rimborso per importi inferiori a € 2 per anno di imposta.
3. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede, di norma, al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

5-bis. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito. La compensazione in ogni caso può avvenire solo con le somme dovute per il medesimo tributo a cui si riferisce il credito.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 13 (Funzionario Responsabile)

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14 (Accertamento e sanzioni)

1. Ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, in deroga all'articolo 52 Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il Comune si avvale, per l'accertamento della TARI, della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31/12/2013, fino alla scadenza del relativo contratto.

1-bis. Il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi

pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il Gestore ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

1-ter. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 38/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

1-quater. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

1-quinquies. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Resta in vigore, fino al compimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente per l'accertamento delle violazioni, il Regolamento comunale per la disciplina della TIA.
3. Resta in vigore, fino al compimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente per l'accertamento delle violazioni, il Regolamento comunale per la disciplina della TIA.